

# **CORSO DI FORMAZIONE PER ENTI DEL TERZO SETTORE. PARTE FISCALE**

PROGETTO DOTT. SSA SUSANNA BERETTA PER UGDCEC MONZA E  
BRIANZA - CSV MONZA LECCO SONDRIO - FONDAZIONE DELLA  
COMUNITA' DI MONZA E BRIANZA - FORUM DEL TERZO SETTORE MONZA  
E BRIANZA - ODCEC MONZA E BRIANZA -

**30 GENNAIO 2020**

1

# **IL TERZO SETTORE**

## **CARATTERISTICHE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE:**

- Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Assenza scopo di lucro
- Esercizio di attività di interesse generale

# **L'ASSOCIAZIONE**

**disamina delle caratteristiche da un punto di  
vista fiscale**

# **ELEMENTI CHIAVE DELLE ASSOCIAZIONI**

Elementi che caratterizzano le  
associazioni e le distinguono da altri  
enti del terzo settore

4

# **ELEMENTI CHIAVE DELLE ASSOCIAZIONI**

Elementi che caratterizzano le associazioni e le distinguono da altri enti:

1. E' una comunità di persone
  2. Organizzata
- (segue)

5

# ELEMENTI CHIAVE DELLE ASSOCIAZIONI

3. Che svolge attività di interesse generale (previste dallo statuto), per raggiungere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (previste dallo statuto)
4. È un unitario centro di interessi
5. Il fine dell'utile è strumentale

# **LA PERDITA DEI BENEFICI FISCALI: LA DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI**

7

# DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

- **UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO.** Il patrimonio degli enti del Terzo settore ( comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate..) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività prevista dallo statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

# DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

- ▶ **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE.** E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve ai seguenti soggetti:
  - Fondatori
  - Associati
  - Lavoratori e collaboratori
  - Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

# DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI:

- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale;

# **DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI**

## **SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI**

- **Gli acquisti di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore nominale**

## DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

### SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

- Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto al mercato ai seguenti soggetti:
  - a coloro che operano per l'organizzazione a qualsiasi titolo,
  - a coloro che fanno parte dell'organizzazione,
  - a soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,
  - ai loro parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado,
  - nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;

# DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

- Ad altri enti del Terzo settore
- Alla Fondazione Italia Sociale

# **LE ATTIVITA' NELLE ASSOCIAZIONI**

# LE ATTIVITÀ NELLE ASSOCIAZIONI

- ❖ Le attività istituzionali. Attività di interesse generale
- ❖ Le attività accessorie e strumentali. Attività diverse.
- ❖ Le attività commerciali

Le attività istituzionali ( di interesse generale) devono essere prevalenti

# **LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

**L'ENTE DEL TERZO SETTORE DEVE SVOLGERE  
IN VIA PREVALENTE UNA O PIU' ATTIVITA' DI  
INTERESSE GENERALE**

## **LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

## I REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Tutela degli animali e prevenzione al randagismo
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

## **SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del Terzo settore;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un .....

## **SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

..... prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

## SEGUE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



# LE ATTIVITA' DIVERSE

30

# LE ATTIVITA' DIVERSE

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle elencate nell'articolo 5 del codice del Terzo settore.

## CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DIVERSE:

- 1) L'atto costitutivo e lo statuto **devono consentire** l'esercizio delle attività diverse;
- 2) Le attività diverse devono essere **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale;
- 3) Occorre **valutare le risorse** impiegate nelle attività diverse rispetto alle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

Con apposito decreto sono definiti criteri e limiti al fine di una corretta definizione di «secondarietà» e «strumentalità».

# **LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

## **LE PRESTAZIONI PUBBLICITARIE E DI SPONSORIZZAZIONE**

# PRESTAZIONI PUBBLICITARIE

- ❖ È un'attività commerciale (assoggettata ad imposizione fiscale);
- ❖ L'associazione, attraverso la prestazione pubblicitaria, promuove un'impresa o i suoi prodotti/servizi;
- ❖ L'associazione riceve liquidità necessaria al fine del raggiungimento dei fini istituzionali.

# Come si concretizza la prestazione pubblicitaria

- ❖ Cartelli, insegne, richiami visivi e acustici;
- ❖ Marchi e denominazione dell'impresa in opuscoli e brochure.

# LA SPONSORIZZAZIONE

- ❖ Prestazione più complessa;
- ❖ L'associazione diventa il «mezzo» utilizzato dall'impresa per veicolare la propria immagine e i propri prodotti;
- ❖ Necessità di un contratto per stabilire gli obblighi delle parti.

# LE CONTESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- ❖ Viene posta in dubbio l'esistenza stessa della sponsorizzazione;
- ❖ Viene posta in dubbio la fatturazione (importi superiore al reale).

## CHE COSA OCCORRE FARE

- ❖ Stipulare un **contratto** in forma scritta e con data certa;
- ❖ **Descrizione del contratto:** oggetto della sponsorizzazione; modalità di espletamento dell'operazione; obblighi reciproci; obiettivo perseguito; ritorno commerciale sperato; modalità e termini di pagamento;
- ❖ Effettuare i pagamenti mediante **strumenti tracciabili**;
- ❖ **Dossier fotografico** in cui sarà raffigurato il contesto in cui è avvenuta la sponsorizzazione, il materiale pubblicitario adoperato, ecc.

# **LE ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DEGLI ASSOCIATI**

38

Articolo 79, sesto comma

## **REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI**

- **Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.**

# REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

- Disciplina in vigore prima della riforma: non è considerata commerciale l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati.
- **PER POTER BENEFICIARE DELLA SUDETTA AGEVOLAZIONE**: gli enti devono avere i requisiti per essere definiti «associazioni» ( inserimento negli statuti delle apposite clausole - e rispetto delle stesse) e devono aver presentato il modello EAS.

# REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

- Soggetti nei confronti dei quali deve essere svolta l'attività: associati;
- Attività svolte dall'Associazione: direttamente collegate agli scopi istituzionali dell'ente . Le attività devono perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- SONO COMMERCIALI i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie.

# REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

- **REGIME INTRODOTTO DALLA RIFORMA:** Si considerano **attività di natura commerciale** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

# **ATTIVITA'NON COMMERCIALI E COMMERCIALI NELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE**

# **LE ATTIVITA' NON COMMERCIALI**

44

Articolo 79 CTS

# **REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' NON COMMERCIALI**

## ► **ATTIVITA' NON COMMERCIALE ( art. 79 CTS):**

1) deve trattarsi di un' attività di interesse generale ( vedi elenco di cui all'articolo 5 ), ivi incluse attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere);

2) deve essere svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

# **REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' NON COMMERCIALI**

**ATTENZIONE:** modifica subordinata all'autorizzazione della Commissione europea: le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

## **REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' NON COMMERCIALI**

### ► **ATTIVITA' SPECIFICHE CONSIDERATE NON COMMERCIALI.**

a) attività di ricerca scientifica svolta a determinate condizioni:

- direttamente dagli enti del Terzo settore;
- attività prevalente: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- utili interamente reinvestiti nella ricerca;
- non deve esserci alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca o ai risultati prodotti.

( segue)

## **REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' NON COMMERCIALI**

### ► **ATTIVITA' SPECIFICHE CONSIDERATE NON COMMERCIALI.**

**b) attività di ricerca scientifica affidate ad università e altri organismi che la svolgono direttamente;**

(segue)

## **REGIME FISCALE ATTIVITA' NON COMMERCIALI**

### **► ATTIVITA' SPECIFICHE CONSIDERATE NON COMMERCIALI.**

c) interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli amministratori

## **ENTRATE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO.**

- **Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi. Le raccolte fondi devono essere effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche con offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.**

## **ENTRATE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO.**

- Contributi ed apporti erogati da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività non commerciali.

# **LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE**

## **REGIME FISCALE. QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALE**

- ▶ Enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali;
- ▶ Che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale;
- ▶ A titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi specifici che non superano i costi effettivi, TENUTO CONTO DELLE MODIFICHE, LA CUI EFFICACIA E' SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, ossia svolgimento di attività i cui ricavi non superano di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

# LA QUALIFICA DI ENTE COMMERCIALE

ARTICOLO 79, QUINTO COMMA

54

## **REGIME FISCALE (Titolo X- Capo I). QUALIFICA DI ENTE COMMERCIALE**

- Le attività di interesse generale sono svolte in forma di impresa ( corrispettivi che eccedono i costi effettivi, in modo abituale e organizzato, con continuità).

## **REGIME FISCALE (Titolo X- Capo I). QUALIFICA DI ENTE COMMERCIALE**

- I proventi delle attività esercitate in forma di impresa e le attività diverse superano le entrate derivanti da attività non commerciali ( ossia superano: contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, entrate non commerciali, valore normale di cessioni o prestazioni afferenti attività non commerciali).

**DISCIPLINA FISCALE  
DELLE ORGANIZZAZIONI  
DI VOLONTARIATO E  
DELLE ASSOCIAZIONI  
DI PROMOZIONE SOCIALE**

57

ARTICOLO 84 E 85

## **REGIME FISCALE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

Attività non commerciali ( valgono le stesse regole stabilite per tutti gli ETS) : attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi *del 5 per cento.*

## REGIME FISCALE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Altre attività considerate non commerciali (svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato):

- *Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito* (vendita a titolo di sovvenzione e curata direttamente dall'ODV senza alcun intermediario);

## **REGIME FISCALE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

Altre attività considerate non commerciali (svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato):

- *Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari* (vendita curata direttamente dall'ODV senza alcun intermediario);

## REGIME FISCALE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Altre attività considerate non commerciali (svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato):

- *Attività di somministrazione di alimenti e bevande* (in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili e con carattere di occasionalità).

## REGIME FISCALE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Attività non commerciali ( valgono le stesse regole stabilite per tutti gli ETS) : attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi *del 5 per cento*.

## REGIME FISCALE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Altre attività considerate non commerciali :

Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri associati e familiari conviventi degli stessi, associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale ed enti composti in misura non inferiore al 70 per cento da enti del Terzo settore;

## REGIME FISCALE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Altre attività considerate non commerciali :

Cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi, verso pagamento di corrispettivi specifici, in attuazione degli scopi istituzionali;

## REGIME FISCALE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Altre attività considerate non commerciali :

Vendite, curate direttamente dall'ente e senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

*Susanna Beretta*

**DOTT.SSA SUSANNA BERETTA  
STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
VIA GRAMSCI 1/F – BOVISIO MASCIAGO (MB)  
0362 590274 – [info@studioberettacommercialisti.it](mailto:info@studioberettacommercialisti.it)**

**Dott. SUSANNA BERETTA - STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI -  
0362 590274 - [info@studioberettacommercialisti.it](mailto:info@studioberettacommercialisti.it)**